

Sent. n. 212/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Tenuta udienza in data 15/04/2024 con l'assistenza
del segretario dott.ssa Nadia Bruno, non intervenuto
il difensore del ricorrente, non costituito l'INPS;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78794 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX
(C.F. omissis), residente in omissis,
Via omissis, rappresentato e
difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in cal-
ce al presente atto, dagli Avv. Rosamaria Berloco
(C.F. BRLRMR82P50A225T - rosamariaberlo-
co@ordineavvocatiroma.org) e Avv. Michele Trotta

(C.F. TRTMHL89D15H501Y - micheletrot-
ta@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domici-
liato presso lo studio Legal Team sito in (00161)
Roma, Via Ernesto Monaci 13, con richiesta di rice-
vere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec mi-
cheletrotta@ordineavvocatiroma.org - fax 0681151127;

contro

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede-
va l'accertamento del diritto ai sensi e per gli ef-
fetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del
DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamen-
to del trattamento pensionistico erogato, con attri-
buzione alla parte retributiva della pensione
dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità
di servizio maturate fino al 31.12.1995.

2. L'INPS non risulta costituito in giudizio.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato
trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Va dichiarata l'estinzione del processo ex art.
111 c.g.c., non avendo Parte attrice osservato il

disposto dell'art. 155, comma 5 bis del c.g.c. a norma del quale "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza".

2. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del processo.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15/04/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA